

nel caso di transazione al 70% o al 75%, nonché chiarimenti su altri aspetti del problema. Infine, essendosi ormai conclusa la discussione, presenta il rapporto di cui appresso:

"Il Contratto collettivo di lavoro n. quattro 1941, le cui norme, pur dopo la soppressione dell'ordinamento corporativo, conservano efficacia ai sensi del D. L. 23 novembre 1944, n. 369, stabilisce, all'art. 21, che il lavoro straordinario prestato dai dipendenti della Direzione Generale I.M.G. viene compensato "in ragione del 20% in più della retribuzione oraria per le prime 4 di retribuzione oraria, del 15% per le successive 3 lire, del 10% della quota residua".

Con accordo del 23 aprile 1948, stipulato tra l'I.M.G. e la S.I.L.O.G., le retribuzioni furono aumentate del 10% a titolo di "maggiorazione speciale": peraltro con "Dichiarazione delle parti", allegata al detto accordo, furono fissati con decorrenza dal 1° maggio 1948 i seguenti criteri di compenso del lavoro straordinario:

a) - per ogni grado si assumerà la retribuzione oraria minima dovuta in base agli